

ART. 4

CRITERI E MODALITÀ' PER LA DETERMINAZIONE DEL PREZZO

DI VENDITA E DEL CANONE DI LOCAZIONE DEGLI ALLOGGI

Il prezzo di vendita di ciascun alloggio e relative pertinenze non potrà essere superiore all'importo ricavabile, per la zona P.E.E.P. di appartenenza, dall'applicazione dei seguenti criteri:

PREZZO CONVENZIONALE COMPLESSIVO :

(prezzo convenzionale unitario x sup., convenzionale + migliorie) x (adeguamento indice ISTAT del costo delle costruzioni) x (-coefficiente di vetustà).

Il prezzo di vendita massimo consentito è il maggiore tra quello stabilito da ciascuna convenzione ed il valore derivante dalla rendita catastale rivalutata.

Il prezzo di vendita di ciascun alloggio e relative pertinenze dovrà essere asseverato entro il massimale calcolato come sopra, da un tecnico iscritto all'albo professionale.

Il canone di locazione di ciascun alloggio e relative pertinenze, anche ove si tratti di alloggi ammobiliati, dovrà essere determinato in misura non superiore, su base annua, al 4% del prezzo di vendita come sopra determinato.

Ai sensi dell'art. 8 ultimo comma della legge n. 10/1977 ogni pattuizione stipulata in violazione dei massimali del prezzo di vendita e del canone di locazione come sopra specificati è nulla per la parte eccedente.

Il disposto del presente articolo dovrà essere riportato nei successivi contratti di vendita di ciascun alloggio e relative pertinenze, sino alla scadenza della convenzione.

Il concessionario sottoscrive il presente articolo ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile.

Le limitazioni stabilite dal presente articolo avranno efficacia fino al 2 (due) agosto 2013 (duemilatredici).

Scaduto tale termine non vi sarà alcun limite alla facoltà di disposizione e godimento dell'alloggio, né alcun obbligo nei confronti del Comune.

Copia del contratto di vendita e della predetta relazione tecnica di asseveramento dovranno essere inviate al Comune entro trenta giorni dalla stipula, a cura del Notaio rogante.

Copia del contratto di locazione dovrà essere inviata al Comune entro trenta giorni dalla stipula, a cura del proprietario.

Dalla predetta data del 2 agosto 2013, non saranno applicabili alle unità immobiliari in oggetto le seguenti disposizioni: con riferimento alle unità immobiliari fruente di contributi pubblici, secondo la normativa vigente in materia di edilizia agevolata-convenzionata con particolare riferimento all'art. 20 della legge 17 febbraio 1992 n. 179, come modificato dall'art. 3 della legge 28 gennaio 1994 n.85, i proprietari degli alloggi si obbligano a non alienare o locare l'alloggio di loro rispettiva proprietà prima che siano decorsi 5 (cin-

